



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata da [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Paci e con l'ausilio del Gestore della crisi, di nomina giudiziale, rag. Maurizio Fabbri;

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 228.110,67, per la quasi totalità composto da debiti di natura erariale, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo proposto di euro 8.958,33, composto dal ricavato (stimato in euro 4958,33) della liquidazione della quota di 1/12 del diritto di nuda proprietà, di cui il ricorrente è titolare, su di un immobile sito in Corsico, identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio n. [REDACTED] particella [REDACTED] sub. [REDACTED] sul quale grava un diritto di abitazione, sorto *mortis causa*, in favore della madre del debitore, nonché dal prezzo di vendita, pari ad euro 4.000,00, di un'autovettura Fiat [REDACTED] già incassato dal [REDACTED] e posto a disposizione della procedura;

Considerato che, in particolare, il passivo risulta così analiticamente composto come da tabella riportata a pag. 7 della relazione particolareggiata;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di

esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio della parte ricorrente comprende esclusivamente il diritto reale, in quota, precedentemente descritto (da liquidarsi facendo ricorso a procedure competitive e verificando preventivamente la sussistenza di un interesse all'acquisto da parte dei comproprietari), nonché la somma già ricavata dalla vendita dell'autoveicolo, considerato che il ~~titolo~~ come rilevato dallo stesso OCC, presenta attualmente entrate da lavoro di natura meramente occasionale che, nell'anno 2021, gli hanno permesso di produrre un reddito complessivo di euro 3.000,00 come tale interamente necessario a far fronte alle proprie esigenze di mantenimento;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati, in ogni caso, in euro 700,00 per 12 mensilità (sul punto conformandosi alla proposta del ricorrente), importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012, considerato che il ricorrente vive da solo in un immobile concessogli in comodato d'uso; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore il rag. Maurizio Fabbri;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 700,00 per dodici mensilità;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione

di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

trascriva nei registri immobiliari il presente decreto, in relazione all'immobile, sito in Corsico, individuato in motivazione;

accenda un conto corrente bancario intestato alla procedura liquidatoria e vincolato a questo G.D.;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 14/06/2022

Il Giudice Designato
Dott. Carmelo Barbieri